

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Regime per i "Piccoli agricoltori" Titolo V REG. 1307/2013

Manuale procedurale
Domanda unica 2015



INDICE

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.	PREMESSA	3
3.	NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2015 – APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PAC	4
	3.1. Regime dei piccoli agricoltori	4
	3.2. Regime dei piccoli agricoltori domande a partire dal 2016	4
	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO E PRESENTAZIONE DE DIMANDE DI ADESIONE AL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI	
	4.1 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto	7
	4.2 Posta elettronica Certificata (PEC)	7
	4. 3.AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ	8
	4.4. PIANO DI COLTIVAZIONE	8
5. (OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI "PICCOLI AGRICOLTORI"	}
6. ⁻	TITOLI)
6.1	TRASFERIMENTO DEI TITOLI PER SUCCESSIONE EFFETTIVA O ANTICIPATA)
7 . I	MODALITÀ DI USCITA DAL REGIME10)
8. I	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003)10)
9.	PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI10)
10	ALLEGATI	•



1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- 2. Titolo V del Reg. (UE) n. 1307 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- 3. Articolo 71 del reg. (UE) n.639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.1307 del Parlamento europeo e del consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale Regolamento;
- 4. Titolo V del DM 18 novembre 2014 n.6513 "disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Art. 18 del DM 26 febbraio 2015 n.1420 recante "Disposizioni modificative integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- 6. Articolo 8 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 recante "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- 7. Circolare Agea coordinamento 306 del 02/07/2015 Titolo V del reg.(UE) n. 1307/2013: "Regime dei piccoli agricoltori".

2. PREMESSA

I Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013 introducono un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune.

In tale contesto, il DM 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" ha disposto l'applicazione del Regime dei Piccoli Agricoltori.

E' istituito un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori, al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto e sono introdotte norme che semplificano le formalità riducendo, tra l'altro, gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli previsti dal Reg. (UE) n. 1306/2013.

La partecipazione degli agricoltori al regime in questione è facoltativa.





3. NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2015 – APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PAC

3.1. Regime dei piccoli agricoltori

Gli agricoltori che a seguito della presentazione della domanda unica 2015 hanno ottenuto l'attribuzione di titoli, hanno la facoltà di optare per la partecipazione al regime per i piccoli agricoltori.

Tale opzione può essere esercitata esclusivamente nel 2015.

La domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori deve essere presentata all'Organismo pagatore competente, entro il 15 ottobre 2015.

I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere per:

- il regime di pagamento di base,
- il pagamento per l'inverdimento,
- il pagamento per i giovani
- agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo,

per un importo massimo di euro 1.250.

Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Le domande di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori presentate nel 2015 devono contenere un riferimento alla domanda unica presentata nel 2015 dal medesimo beneficiario e una dichiarazione con la quale il beneficiario attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori.

Ai sensi dell'articolo 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera a), del DM 12 gennaio 2015, n.162.

3.2. Regime dei piccoli agricoltori domande a partire dal 2016

A partire dal 2016 la domanda deve contenere:

- a) tutte le informazioni necessarie per stabilire la conformità all'art. 64 del Reg. (UE) n.1307/2013;
- b) una dichiarazione con la quale il beneficiario attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori previste dall'art. 64 del Reg. (UE) n. 1307/2013:

R ic



- mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015;
- soddisfino il requisito minimo di cui all'articolo 10 lettera b del Reg Ue 1307/2013: la superficie ammissibile per la quale sono richiesti o debbono essere concessi pagamenti, prima dell'applicazione delle sanzioni è almeno uguale ad un ettaro.
- I diritti all'aiuto attivati nel 2015 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono
 considerati diritti attivati per tutta la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime.
- I diritti all'aiuto, di proprietà od in affitto, detenuti dall'agricoltore per tutta la durata della partecipazione a tale regime, non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati che devono essere riversati nella riserva nazionale.
- I diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.
- Gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore
 che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, sono ammessi a partecipare a tale regime se
 soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti
 all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto;

ovvero

c) la richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.

4. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE AL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI

L' art. 33 LR 11-3-215 n. 3 di semplificazione ha stabilito che nell'ambito dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è istituito il fascicolo informatico, equivalente digitale del fascicolo aziendale. Il fascicolo informatico costituisce in via prioritaria il mezzo di reperimento di informazioni e di dati concernenti l'azienda agricola da parte della pubblica amministrazione.

Le comunicazioni relative ai procedimenti avvengono esclusivamente attraverso:

- a) la loro archiviazione nel fascicolo informatico
- b) la Posta Elettronica Certificata (PEC);
- c) la posta elettronica ordinaria;

L'art. 72 del reg. (UE) 1306/2013 stabilisce che "Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse".





Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'OP ARPEA presentano le domande di adesione al Regime per i Piccoli Agricoltori 2015 secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande di adesione per i Piccoli agricoltori 2015 devono essere presentate all'ARPEA dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche. Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro Organismo pagatore, la domanda deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito/trasferito il fascicolo aziendale. Le domande devono essere compilate esclusivamente sulla modulistica approvata con il presente provvedimento o mediante compilazione on-line assistita secondo le disposizioni di ARPEA.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato ad un CAA la domanda verrà presentata dal CAA stesso utilizzando le procedure informatiche del SIAP entro i termini previsti dalla normativa comunitaria. Il CAA avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo della domanda. Il CAA provvederà ad inoltrare la domanda mediante apposita funzionalità direttamente dal SIAP. Il sistema permetterà di stampare la ricevuta di presentazione della domanda di adesione al Regime per i Piccoli agricoltori.

Tale ricevuta riporta la data dell'invio telematico della domanda all'organismo pagatore ed è probante ai fini delle presentazione.

I beneficiari che non si avvalgono dei servizi dei CAA per la compilazione della domanda di adesione al Regime dei Piccoli agricoltori definiti come beneficiari "in proprio", dovranno presentarla secondo quanto di seguito indicato. I produttori interessati da tale modalità dovranno:

- Effettuare l'autoregistrazione su Sistema Piemonte con documento di riconoscimento utilizzando la procedura presente on-line all'URL https://secure.sistemapiemonte.it/registrazione/index.do;
- La persona che si autoregistra deve essere il rappresentante legale/titolare dell'azienda;
- Al termine delle operazioni di autoregistrazione, verrà richiesto all'utente di scegliere user e password di accesso al sistema;
- Trascorsi alcuni giorni arriverà all'indirizzo di chi si autoregistra una lettera che riporta il PIN di accesso al Sistema Piemonte;
- A questo punto sarà possibile accedere all'applicativo come beneficiario in proprio e procedere alla compilazione della domanda unica.

La domanda , compilata direttamente dal beneficiario su SIAP, deve essere controllata dallo stesso per escludere la presenza di anomalie bloccanti e portata fino allo stadio di "TRASMESSA A OPR", vale a dire deve essere informaticamente trasmessa all'OPR.



La copia cartacea della domanda, debitamente sottoscritta dal beneficiario deve essere inserita nel Fascicolo Aziendale dello stesso. Il sistema rilascerà, in sede di trasmissione, la ricevuta di presentazione della domanda recante la data di trasmissione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del beneficiario oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La compilazione della domanda deve essere obbligatoriamente preceduta dall'aggiornamento del fascicolo, operazione a carico del beneficiario per il tramite di un CAA mandatario.

ARPEA, la Direzione Generale Agricoltura della Regione, le Province, i CAA non effettuano servizi di compilazione delle domande presentate con tale modalità.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo PEC può ricevere comunicazioni direttamente dall'OP ARPEA

4.1 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la presentazione della Domanda per l'anno 2015 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2015 e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

In deroga a quanto sopra indicato, per il solo anno 2015 il termine per l'aggiornamento del fascicolo aziendale è fissato al 15 giugno 2015 DECRETO prot. DIPEISR 1566 del 12 maggio 2015.

4.2 Posta elettronica Certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

- Pubbliche Amministrazioni;
- società di capitali e di persone;
- professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:



- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

4. 3.AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro che rientrano nella definizione indicata nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

Agea Coordinamento attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito, in capo al soggetto richiedente l'aiuto, sulla base della predetta Circolare.

4.4. PIANO DI COLTIVAZIONE

Particolare rilevanza assume, nell'ambito del fascicolo aziendale elettronico, la compilazione del piano di coltivazione a cura dell'azienda. Il DM 26 febbraio 2015, n. 1420 ha introdotto ulteriori specificazioni riguardo ai criteri di mantenimento delle superfici agricole.

Ai sensi dell' art. 32, paragrafo 4 del Reg. UE 1307/2014 sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.





5. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI "PICCOLI AGRICOLTORI"

Per tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, i beneficiari devono: a) mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013 corrispondente al numero di titoli detenuti ai sensi dell'art. 64, paragrafo 1, lett. a) del medesimo regolamento;

- b) essere destinatario del pagamento per un ammontare non inferiore a:
 - euro 250 per gli anni 2015 e 2016;
 - euro 300 a partire dal 2017.

6. TITOLI

I titoli assegnati nel 2015 all'agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime e sono soggetti al meccanismo di convergenza di cui alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015.

In deroga all'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, i titoli detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata.

6.1 Trasferimento dei titoli per successione effettiva o anticipata

Gli agricoltori che tramite successione effettiva o anticipata ricevono titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli.

Qualora l'agricoltore che abbia già aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 riceva tramite successione effettiva o anticipata titoli da un agricoltore che partecipa al medesimo regime, può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore o subentrare in quello ricevuto tramite successione. In alternativa, l'agricoltore può decidere di uscire dal regime per i piccoli agricoltori e aderire al regime di pagamento di base. La mancata scelta equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.

Qualora l'agricoltore non abbia aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015, detenga dei titoli propri e tramite successione effettiva o anticipata riceva titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, considerata l'impossibilità di una contemporanea partecipazione del medesimo soggetto al regime per i piccoli agricoltori e al regime di pagamento di base, la richiesta di attivazione dei titoli di cui è già in possesso si considera quale richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori

L'importo definitivo da erogare, calcolato dall'Organismo pagatore competente, è fissato da AGEA ai sensi dell'art. 29 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 ed è pari al totale dei pagamenti (a titolo del regime di Pagina 9 di 10

Allegato alla Determinazione n.153 del 02/10/2015





pagamento di base, inverdimento, giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo) da assegnare all'agricoltore nel 2015. Tale importo dovrà essere adattato proporzionalmente negli anni successivi per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013.

7. MODALITÀ DI USCITA DAL REGIME

Gli agricoltori che decidono di ritirarsi dal regime medesimo, non hanno più diritto a partecipare al regime, anche in caso di successione effettiva o anticipata.

La presentazione di una domanda unica dal 2016 con richiesta di pagamento di uno qualsiasi degli aiuti diretti previsti dal DM 18 novembre 2014 n. 6513, compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.

8. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'ARPEA per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, sono rese disponibili, compatibilmente con la sentenza della Corte di Giustizia CE (Grande Sezione) del 9 novembre 2010, successivamente al pagamento sul sito internet del SIAP (www.arpea.piemonte.it). Nel modulo di domanda ciascun beneficiario è informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Reg. (CE) 259/2008 del 18 marzo 2008.

9. Pubblicazione dei pagamenti

L'art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi

10. ALLEGATI

Allegato 1 – Modello di adesione al regime Piccoli agricoltori

Pagina 10 di 10

Allegato alla Determinazione n.153 del 02/10/2015



Organismo Pagatore ARPEA

DOMANDA DI ADESIONE AL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI TITOLO V REG. N. 1307/2013

Con riferimento alla Domanda Unica n					
	CAMPAG	NA 2015			
Domanda presentata per il tramite del C.A.A. Codice Sigla Prov Prog. Ufficio		N. DOMAN NNNNNNNN	DA NNNNN		
Codice operatore QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIR					
SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA RICHIEDE	NTE				
CUAA (CODICE FISCALE) COGNOME O RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA NOME	Barrare se ditta in	dividuale		
DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI giorno mese anno INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le d			PROV.		
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	@	CELLULARE			
DOMICILIO O SEDE LEGALE					
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO COD. ISTAT COMUNE		PREFISSO NUMERO PROV. C.A.P.			
Prov. Comune					
RAPPRESENTANTE LEGALE COGNOME	CODICE FISCALE NOME				
DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI giorno mese anno	NASCITA		PROV.		
RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE					
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		PREFISSO NUMERO			
COD. ISTAT COMUNE Prov. Comune		PROV. C.A.P.			
N.B. II conto deve essere intestato al richiedente pagamento da parte dell' Organismo Pagatore s 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligato transazioni internazionali)	- il codice IBAN Indicato iden si ritiene eseguito correttame n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 g	tifica il rapporto corrispondente con il pr nte per quanto riguarda il beneficiario i	ndicato dal codice IBAN (Direttiva		
AGENZIA	COMUNE	PROV	C.A.P.		



QL	ADRO C - DICHIARAZIONI E IMPEGNI			
il so	ttoscritto:	1		
	 Dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00 di voler aderire al Regime per i "Piccoli agricoltori" e di essere consapevole che: A) I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono: - i pagamenti da concedere per il regime di pagamento di base,- il pagamento per l'inverdimento, - il pagamento per i giovani agricoltori - il sostegno accoppiato facoltativo, per un importo massimo di euro 1.250. 			
	B) L'importo definitivo da erogare, calcolato dall'Organismo pagatore competente, è fissato da AGEA ai sensi dell'art. 29 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 ed è pari al totale dei pagamenti (a titolo del regime di pagamento di base, inverdimento, giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo) da assegnare all'agricoltore nel 2015. Tale importo dovrà essere adattato proporzionalmente negli anni successivi per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale			
	C) Partecipando al regime per i piccoli agricoltori sono esonerato dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3 del Reg. (UE) n.			
	D) In caso di ritiro dal regime non avrò più diritto a partecipare al regime i "Piccoli agricoltori", anche in caso di successione effettiva o anticipata.			
	E) Dovrò mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013 corrispondente al numero di titoli detenuti ai sensi dell'art. 64, paragrafo 1, lett. a) del medesimo regolamento;			
	F) Dovrò essere destinatario del pagamento per un ammontare non inferiore a: - euro 250 per gli anni 2015 e 2016; - euro 300 a partire dal 2017.			
	- G) I titoli a me assegnati nel 2015 in qualità di aderente al regime per i piccoli agricoltori sono considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione a tale regime e sono soggetti al meccanismo di convergenza di cui alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015.			
	. H) i titoli da me detenuti in qualità di soggetto partecipante al regime per i piccoli agricoltori in deroga all'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, non sono trasferibili, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata.			
	LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE: Fatto a: il:			
	NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTI Tipo documento: N° Data scadenza:			
	IN FEDE			
	Firma del richiedente o del rappresentante legale			

NUMERO DOMANDA



CUAA

<u> </u>						
CUAA COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE NUMERO DOMANDA						
CAA: UFFICIO:						
OPERATORE :						
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE: 1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;						
1) ii productio di a productica producti allicio da a diata identificato,						
2) il produttore ha firmato la domanda;						
3) presenta telematicamente la domanda e rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione al produttore, che provvede al ritiro;						
4) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.						
Data: Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA						

W vic